



Università degli Studi di Foggia

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

<i>Preambolo</i>	pag. 2
<i>Art. 1 - Principi generali</i>	pag. 2
<i>Art. 2 – Trasparenza e imparzialità</i>	pag. 3
<i>Art. 3 - Libertà accademica. Riservatezza e proprietà intellettuale</i>	pag. 3
<i>Art. 4 - Interessi dei Componenti</i>	pag. 4
<i>Art. 5 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente</i>	pag. 4
<i>Art. 6 - Uso delle risorse dell'Università</i>	pag. 4
<i>Art. 7 - Notizie circa le violazioni di questo codice</i>	pag. 4
<i>Art. 8 - Responsabilità delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri</i>	pag. 5
<i>Art. 9 - Modelli di organizzazione</i>	pag. 5
<i>Art. 10 - Sanzioni individuali</i>	pag. 5
<i>Art. 11 - Sanzioni per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri</i>	pag. 6
<i>Art. 12 - Commissione di Garanzia</i>	pag. 6
<i>Art. 13 - Attribuzioni della Commissione di Garanzia</i>	pag. 7
<i>Art. 14 - Entrata in vigore</i>	pag. 7

Preambolo

L'Università, le Facoltà, le Giunte, i Corsi di studio, i Dipartimenti, i Centri, (di seguito anche semplicemente le “*Strutture*”), i componenti dei loro Organi, il personale docente e tecnico-amministrativo, i collaboratori, i cultori, gli assegnisti ed i dottori di ricerca, i dottorandi, gli studenti (di seguito anche semplicemente i “*Componenti*”) costituiscono la Comunità dell'Università di Foggia (di seguito anche semplicemente “*Comunità*”).

Tutti i Componenti della Comunità sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, restando salvo il diritto di non adesione, che dovrà essere esercitato previa esplicita manifestazione di volontà in tal senso, contenuta in una dichiarazione da far pervenire al Rettore ed adeguatamente pubblicizzata. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Codice per il personale in servizio ed entro sei mesi dalla data di assunzione per il personale reclutato successivamente.

La Comunità promuove la meritocrazia, evita ogni discriminazione e garantisce – anche mediante l'adozione o il mantenimento di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi – eguali opportunità senza riguardo a età, origine razziale ed etnica, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, stato di salute o qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

L'Università valuta l'integrità, l'onestà e la correttezza e si impegna a promuovere e tutelare questi valori in ogni atto e attività, ivi incluse quelle didattiche e di ricerca.

Le Strutture e i Componenti si impegnano a promuovere, migliorare e rispettare gli standard professionali in ogni loro atto e attività, nonché a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Essi sono responsabili individualmente per le loro azioni e omissioni e collettivamente per la promozione e l'adozione di comportamenti virtuosi e per il loro adeguamento alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Ciascuno dei Componenti può dare notizia al Rettore circa le violazioni di questo Codice e di leggi o regolamenti delle quali abbia conoscenza.

Le notizie di cui sopra sono raccolte ed esaminate in maniera imparziale, riconoscendosi in ogni caso l'inviolabilità del diritto di difesa della Struttura o del Componente al quale la violazione è ascritta.

Le violazioni sono sanzionate in modo appropriato, anche disciplinarmente, salve le conseguenze di altra natura previste dalla legge.

Articolo 1

Principi generali

La Comunità riconosce di dover assicurare e mantenere la sua reputazione di integrità. A tal fine essa promuove la puntuale osservanza di leggi, regolamenti e ogni altra disposizione applicabile, nonché la prevenzione di ogni atto, comportamento o pratica anche solo apparentemente deviante o improprio, deplorando in modo particolare, quelli contrari alla dignità umana.

In ogni caso, e in particolare nelle materie non specificamente regolate da norme, la Comunità e i suoi Componenti si conformeranno a correttezza, onestà e rispetto per i diritti di terzi.

Gli atti, i comportamenti e le pratiche contrari alla deontologia professionale non saranno tollerati.

Articolo 2

Trasparenza e imparzialità

L'Università di Foggia è una istituzione che persegue l'eccellenza in ogni campo di attività, con speciale riguardo alla didattica e alla ricerca, anche attraverso la realizzazione di un ambiente idoneo per il suo sviluppo.

Per questo scopo la Comunità riconosce e garantisce, anche ai terzi, un trattamento ispirato ai principi della correttezza e del rispetto.

La Comunità promuove in particolare la trasparenza degli interessi dei suoi Componenti in relazione a ogni atto, nonché l'imparzialità, obiettività e adeguata motivazione delle decisioni.

La Comunità disapprova in modo particolare il nepotismo e il favoritismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e richiede ad ogni suo Componente di astenersi da tale costume.

Ricorre nepotismo quando un Componente della Comunità utilizza il proprio potere direttamente o indirettamente al fine di avvantaggiare figli, parenti e affini entro il IV grado nonché i conviventi per concedere loro benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione, attinenti, altresì, a borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca.

In caso di carriera accademica si presume nepotismo qualora:

- vi sia coincidenza o affinità fra il settore scientifico-disciplinare del favorente e quello del favorito;

e/o

- il favorito debba svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso Dipartimento o nella stessa Facoltà del favorente.

L'Università di Foggia non procederà alla chiamata nella stessa Facoltà del favorente di coloro che abbiano conseguito l'idoneità a professore ordinario o associato qualora ricorrano le condizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

Parimenti, l'Università di Foggia non procederà all'attribuzione dell'afferenza nello stesso Dipartimento del favorente nei confronti dei professori ordinari o associati e dei ricercatori di nuova nomina che si trovino nelle condizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

A nessun Componente della Comunità è consentito utilizzare direttamente o indirettamente il proprio potere al fine di forzare altri soggetti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi.

Articolo 3

Libertà accademica. Riservatezza e proprietà intellettuale

La Comunità riconosce nell'ideale di libertà e autonomia individuale il necessario presupposto dell'insegnamento, della professionalità, dell'eccellenza, della più ampia ricerca, dell'esplorazione intellettuale, del perseguimento della conoscenza stessa.

La Comunità garantisce che le informazioni, anche oggetto di proprietà intellettuale, ricevute dai suoi Componenti siano utilizzate, trattate, protette e comunicate a terzi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli accordi applicabili.

Articolo 4

Interessi dei Componenti

I Componenti curano in modo prioritario l'interesse dell'Università e il perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi.

La Comunità opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

A tal fine i suoi Componenti si astengono dall'intrattenere rapporti economici o dal ricevere utilità da terzi, quando ciò possa causare o anche solo lasciare intendere divergenza tra gli scopi della Comunità e gli interessi privati del singolo Componente.

Fra le ipotesi di conflitto, oltre a quelle definite dalla legge, vi è quella in cui taluno dei Componenti operi per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli della Comunità, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri.

Ai fini che precedono, il Componente che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata delibera degli organi di Università, Facoltà, Dipartimento, Centro, deve darne tempestiva notizia scritta al Presidente dell'organo deliberativo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, in conformità, ove esistenti, alle regole prescritte. Se si tratta del Rettore, del Pro-Rettore, del Preside, del Presidente del Corso di studi, del Direttore del Dipartimento o del Centro, deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione prima della delibera degli organi competenti. Se interviene all'adunanza, il Componente interessato deve astenersi dall'esprimere il voto sull'argomento nel quale ha interesse. La deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'atto.

Articolo 5

Protezione della salute e tutela dell'ambiente

La Comunità si impegna a garantire condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità individuale, in ambienti sicuri e salubri. A tal fine le Strutture e i singoli Componenti si impegnano all'informazione e al rispetto degli obblighi e delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Comunità riconosce il valore primario della salvaguardia dell'ambiente e orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le sue attività e le esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Articolo 6

Uso delle risorse dell'Università

L'uso delle risorse dell'Università è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali.

Sono considerate risorse dell'Università, fra l'altro, i sistemi e i servizi di comunicazione e di rete, le apparecchiature, il tempo e l'attività di dipendenti, collaboratori, studenti.

Articolo 7

Notizie circa le violazioni di questo codice

Le notizie circa violazioni di questo codice ovvero delle leggi e dei regolamenti applicabili sono trasmesse alla Commissione di Garanzia, attraverso il Rettore.

Salvi gli obblighi derivanti dalla legge, le notizie di cui sopra sono comunicate tempestivamente alla Commissione di Garanzia con le modalità appositamente predisposte.

Qualora la violazione sia ascritta al Rettore, la notizia può essere riferita direttamente alla Commissione di Garanzia.

È dovere dei Componenti collaborare alle attività di accertamento.

Articolo 8

Responsabilità delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri

Le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri sono responsabili delle violazioni commesse dai Componenti ad essi afferenti, se non provano di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei a prevenire violazioni della specie di quella verificatasi e aver esercitato il dovuto controllo.

Articolo 9

Modelli di organizzazione

I modelli di organizzazione devono, in ogni caso:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commesse possibili violazioni di questo Codice;
- prevedere specifici protocolli diretti a prevenire le violazioni;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire violazioni;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 10

Sanzioni individuali

La Commissione di Garanzia segnala al Rettore per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ogni violazione accertata di questo Codice.

Qualora la violazione sia ascritta al Rettore, questi è tenuto a sottoporre la questione al Senato Accademico .

L'inosservanza di questo Codice conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, dei Componenti della Comunità comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti.

Le sanzioni individuali consistono nella decadenza e/o nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni accademici dagli Organi e dalle Commissioni di Ateneo, Facoltà, Dipartimento, Centro e inoltre per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati.

Le sanzioni suddette sono inflitte su proposta della Commissione di Garanzia dal Rettore o nei confronti di quest'ultimo dal Senato Accademico.

Articolo 11

Sanzioni per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri

Le sanzioni per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri responsabili ai sensi di questo Codice sono inflitte su proposta della Commissione di Garanzia dal Rettore e sono di natura pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 né superiore a 100.

L'importo di una quota va da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1.000.

Nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tenuto conto in ogni caso della necessità di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al Dipartimento, alla Facoltà o al Centro.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il Dipartimento, la Facoltà o il Centro non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del procedimento, la Facoltà, il Dipartimento o il Centro ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa è ridotta da un terzo alla metà se la Facoltà, il Dipartimento o il Centro si è efficacemente adoperato in tal senso.

I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravità delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi.

Articolo 12

Commissione di Garanzia

Con provvedimento del Rettore è istituita una Commissione di Garanzia composta da:

- tre docenti, di cui due appartenenti ad altre istituzioni universitarie o collocati a riposo e uno in servizio presso l'Università di Foggia;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università di Foggia;
- uno studente iscritto presso l'Università di Foggia.

I componenti della Commissione di Garanzia sono designati con delibera del Senato Accademico nell'ambito di una rosa di quindici nominativi (tre per ogni categoria) proposti dal Rettore sentiti i Presidi di Facoltà, il Consiglio degli Studenti, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico stesso.

Il Presidente della Commissione di Garanzia è individuato dai componenti, all'interno della Commissione stessa, nella prima seduta.

La scadenza del mandato dei componenti della Commissione di Garanzia coincide con quella del mandato del Rettore.

Articolo 13

Attribuzioni della Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia:

- predisporre le linee guida per l'applicazione delle disposizioni del presente Codice;
- redige entro tre mesi e sottopone all'approvazione del Senato Accademico il regolamento della propria attività nel rispetto dei principi del "giusto processo", di cui all'art. 111 della Costituzione, e in particolare del diritto di difesa nel suo nucleo essenziale di agire e di resistere in giudizio;
- accerta, avvalendosi della collaborazione di uffici e Strutture dell'Università, le violazioni di questo Codice e si pronuncia su tali violazioni entro 45 giorni dalla segnalazione;
- propone l'irrogazione delle sanzioni individuali e delle sanzioni per le Facoltà; i Dipartimenti e i Centri previste da questo Codice;
- riferisce annualmente al Rettore, entro il 31 marzo, sulla base dei dati forniti dalle Strutture, circa l'attuazione di questo Codice;
- monitora le prassi attuative di questo Codice ;
- propone eventuali modifiche a questo Codice;
- formula agli organi competenti raccomandazioni e direttive;
- propone, se accerta fatti costituenti illecito disciplinare, l'esercizio della relativa azione.

Gli atti della Commissione di Garanzia devono essere motivati.

Articolo 14

Entrata in vigore

Questo codice, così come le eventuali, successive modifiche, viene emanato con decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico a maggioranza dei componenti.

L'Università ne promuove la più ampia divulgazione mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività formative ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Questo codice entra in vigore il _____.